

A quest'articolo 61 l'onorevole Carlo Ferraris propone il seguente emendamento:

Nel primo comma alle parole:

professori titolari,
professori aggiunti;
maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica;

Sostituire:

professori ordinari;
professori straordinari;
maestri e maestri reggenti di scherma e di ginnastica.

Ha facoltà di svolgerlo, onorevole Ferraris.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Lo accettiamo.

FERRARIS CARLO. Ringrazio e rinuncio a parlare. Soltanto dirò all'onorevole ministro della guerra che, siccome sopra questo argomento dei professori civili vi saranno molte considerazioni nel prossimo volume della Commissione d'inchiesta per l'esercito, fino da ora raccomando quelle considerazioni al benevolo esame del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Assicuro l'onorevole Ferraris che, come per tutte le precedenti relazioni, anche per questa prossima relazione della Commissione d'inchiesta io farò tutto il possibile per acciarmi alle conclusioni della stessa Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Negri De Salvi.

NEGRI DE SALVI. Non so se sia questa la sede per parlarne, ma lo faccio perchè si tratta di una brevissima osservazione.

Parlo dei sottufficiali maestri di scherma, che recentemente hanno veduto aumentate le loro attribuzioni, perchè, oltre essere insegnanti di scherma, sono pure insegnanti di ginnastica. Ed invece di veder migliorate le loro condizioni economiche e morali, anche per l'accresciuta importanza delle loro mansioni, in causa della legge che colloca i sottufficiali in posizione sedentaria, vengono colpiti materialmente, ed anche moralmente.

Tale legge che è stata benefica per tutte le altre classi di sottufficiali, per fatalità di cose, è dannosa ai sottufficiali maestri di scherma.

L'onorevole ministro della guerra, che si preoccupa di tutte le classi di sottufficiali, credo vorrà prendere in benevolo esame queste mie brevi considerazioni, e spero

che nella nuova legge sui sottufficiali, preparata dalla Commissione presieduta dal generale Grandi, si terrà conto, in parte almeno, delle aspirazioni dei sottufficiali maestri di scherma.

Osservo che il morale di questi sottufficiali deve essere tenuto elevato, anche per i rapporti e i contatti che essi hanno continuamente con gli ufficiali dell'esercito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro della guerra

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Posso assicurare l'onorevole Negri De Salvi che conosco perfettamente la questione alla quale egli particolarmente allude, e che terrò nel maggior conto la sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 61 con l'emendamento dell'onorevole Carlo Ferraris, emendamento accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

CAPO VII.

Milizia mobile.

Art. 68.

La milizia mobile consta di:

- A) fanteria;
- B) cavalleria;
- C) artiglieria;
- D) genio;

E) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi, depositi e direzioni dell'esercito permanente, e si costituiscono completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti presso questi enti fino dal tempo di pace con personale tratto dall'esercito permanente, o risultano dalla sessione di unità permanenti.

Dette unità potranno essere costituite con uomini appartenenti così all'esercito permanente come alla milizia mobile.

(È approvato).

Art. 69.

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite con decreto reale.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente, per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.